

# **NOVITA' INTRODOTTE DALLA MANOVRA ESTIVA 2011**

## **DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 111 DEL 15 LUGLIO 2011**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164, cosiddetta manovra estiva 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria ha introdotto, tra le altre, importanti novità di carattere fiscale che qui di seguito si riportano:

- Regime dei minimi;
- Partita iva inattiva;
- Spesometro;
- Studi di settore;
- Autovetture;
- Contenzioso previdenziale;
- Controversie Agenzia delle Entrate;
- Ravvedimento sprint.

### **REGIME DEI MINIMI (art. 27)**

Al fine di favorire la costituzione di nuove imprese giovanili o create da coloro che hanno perso il lavoro, gli attuali regimi forfetari sono stati riformulati ad hoc. Tali modifiche saranno applicate a partire dal 1 gennaio 2012.

I requisiti richiesti per poter usufruire delle nuove agevolazioni (in attesa di ulteriori specificazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate) sono:

- essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla Legge 244/2007, art. 1, commi 96 e 99;
- avere un'età inferiore ai 35 anni;
- iniziare o proseguire un'attività di impresa o di lavoro intrapresa successivamente al 31/12/2007;
- non aver esercitato attività artistica, professionale ovvero di impresa (anche in forma associata o familiare) nel triennio precedente l'inizio attività;
- che l'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- che l'ammontare di eventuali ricavi, derivanti dalla prosecuzione di un'attività svolta in precedenza da altro soggetto e prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di adesione al regime, siano inferiori ad € 30.000,00.

Riassumendo, dal 1 gennaio 2012, solamente le persone fisiche che rispettano tali requisiti potranno avvalersi del Nuovo Regime dei Minimi, godendo della nuova imposta sostitutiva ridotta che passa dal 20% al 5%, della non applicazione dei redditi all'Iva, Irap ed agli Studi di Settore e dell'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Restano quindi confermate le semplificazioni e le agevolazioni precedenti, ma sarà possibile farne parte soltanto nell'anno di inizio dell'attività e nei quattro anni successivi, per un totale quindi di 5 anni. L'unica deroga a questo limite è stata prevista nella conversione in legge della

manovra: si potrà restare nei minimi oltre i cinque anni ma solo fino al compimento del 35° anno di età. Per comprendere meglio il meccanismo può essere utile qualche esempio concreto:

- se l'attività è stata avviata nel 2008, le agevolazioni spetteranno solo per il 2012; ma se nel 2008 il contribuente aveva 20 anni, lo stesso potrà fruire del regime fino al 2023, fermo restando i requisiti necessari;
- se l'attività inizierà nel 2012 il regime durerà al massimo fino al 2016, ma un imprenditore ventenne nel 2012 potrebbe restare tra i minimi fino al 2027.

Dal 2012 il regime dei minimi offrirà agevolazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% ma allo stesso tempo saranno anche poche le persone fisiche che lo potranno applicare. La disposizione prevede quindi una drastica riduzione dei contribuenti interessati e una conseguente fuoriuscita dal regime di coloro che non soddisfano tali requisiti. Gli ex minimi dovranno applicare dal 2012 un nuovo regime, introdotto dall'articolo 27 comma 3 della manovra: questo, però, non è destinato ad accogliere solo i soggetti che fuoriescono dal regime dei minimi, ma sarà il regime naturale anche per quelle persone fisiche che rispettano le condizioni "originali" dei minimi, ma non quelle introdotte dalla manovra estiva 2011. Si tratta di un'opzione che ha le stesse regole di quella applicabile per uscire volontariamente dal regime dei minimi, in quanto è valida per almeno un triennio e va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Il regime dei vecchi minimi prevede l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e di emettere le fatture e certificare i corrispettivi, ma consente l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'iva, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini iva. Chi rientra in questo nuovo regime è esentato dal pagamento dell'irap, come accade per i minimi, ma è soggetto agli studi di settore.

### **PARTITA IVA INATTIVA (art. 23 comma 22)**

La partita IVA è revocata d'Ufficio se il titolare non ha esercitato alcuna attività d'impresa o di lavoro autonomo per almeno tre annualità consecutive. Alle stesse conseguenze si potrà arrivare anche se lo stesso titolare non presenta la dichiarazione annuale Iva.

Rispetto al passato, quando era prevista la cancellazione delle partite Iva inattive solo a iniziativa dei contribuenti, oggi nel testo definitivo della manovra è prevista anche la cancellazione d'ufficio:

- se per 3 anni consecutivi il titolare non ha esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni;
- se il titolare obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, non ha adempiuto a tale obbligo.

Il provvedimento di revoca della posizione Iva da parte dell'ufficio potrà essere impugnato davanti alle Commissioni tributarie.

In alternativa alla revoca d'ufficio della partita Iva inattiva resta la cancellazione a iniziativa del contribuente. Egli potrà sanare l'omessa dichiarazione di cessazione attività, pagando entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 4 ottobre 2011) un forfait di 129 euro, cioè un quarto di 516 euro. Chi non si avvale di questa misura rischia una sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro.

In pratica, per aderire alla norma di favore è sufficiente provvedere al versamento tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", della sanzione minima di 129 euro, indicando i seguenti elementi:

- nella sezione "contribuente": i dati anagrafici e il codice fiscale del versante;
- nella sezione "erario ed altro":
  - o la lettera R nel campo "tipo";
  - o la partita Iva da cessare nel campo "elementi identificativi";
  - o il codice tributo 8110 (istituito con la Risoluzione n. 72/E dell'11 luglio 2011) nel campo "codice";
  - o l'anno di cessazione attività nel campo "anno di riferimento".

Un procedimento semplificato, dunque, che non contempla neppure, come precisato nel Comunicato Stampa dell'11.07.2011 dell'Agenzia, l'onere di presentare "apposita comunicazione" di cessazione dell'attività, comunicazione che è stata invece incorporata nello stesso modello F24: la partita Iva verrà, infatti, chiusa sulla base dei dati indicati nel modello. La norma si applica a condizione però che la violazione non sia stata constatata con atto di contestazione portato a conoscenza del contribuente. La chiusura della partita Iva è prevista anche a seguito dell'invito da parte dell'ufficio. In questo caso, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione di cessazione attività nel termine di 30 giorni dall'invito dell'ufficio, e pagare una sanzione minima pari a 103,20 euro (un quinto di 516 euro).

Restano esclusi dalla cancellazione d'ufficio delle partite Iva sia gli esercenti attività agricole con volume d'affari non superiori a 7.000 Euro, sia gli esercenti arti sanitarie con operazioni esenti, entrambi esonerati dall'obbligo di dichiarazione annuale Iva.

#### **SPESOMETRO (art. 23 comma 41)**

E' stato eliminato l'obbligo di comunicazione a carico dei venditori, nel caso di acquisti, di importo superiore a 3.000€ o 3.600 €, da parte di consumatori finali, effettuati con carte di credito, prepagate o bancomat.

L'obbligo di segnalazione viene posto, in seguito alla manovra correttiva 2011 a carico degli operatori finanziari che hanno emesso le carte di credito, di debito e prepagate. Tali soggetti, pertanto, dovranno rilevare dagli estratti conto le operazioni soggette all'adempimento, e comunicarne i dati all'Agenzia delle Entrate con modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento direttoriale.

#### **STUDI DI SETTORE (art. 23 comma 28)**

E' previsto un nuovo parametro di maggior reddito superiore al 10% rispetto a quello dichiarato che i titolari di reddito di impresa e i lavoratori autonomi soggetti agli studi di settore dovranno tenere in considerazione. Al superamento di questa soglia, infatti, sono legati maggiori poteri accertativi dell'amministrazione finanziaria e sanzioni particolarmente rilevanti. L'articolo 23 della manovra prevede sia sanzioni più pesanti, sia l'accertamento induttivo, se il contribuente sbaglia la compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore e, per effetto di tali errori, ha sottostimato il proprio reddito di almeno il 10 per cento. Le nuove disposizioni, però, finiscono per colpire anche quei contribuenti che non hanno posto in essere comportamenti evasivi.

In presenza di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli di applicazione degli studi o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti, l'ufficio può precedere a accertamento induttivo del reddito del contribuente a condizione che il maggiore reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi sia superiore al 10 per cento del reddito dichiarato.

Le ragioni di tale inasprimento sono certamente da ricercare nella legittima pretesa da parte dell'amministrazione di un corretto calcolo dello studio di settore da parte di ciascun contribuente. Modificando o sistemando ad hoc determinati dati all'interno del modello, infatti, è più semplice raggiungere la congruità e/o la coerenza.

Viene prevista la sanzione di euro 2.065,83 (pena massima) nel caso di omessa presentazione del modello. Se poi c'è anche una dichiarazione infedele (reddito imponibile inferiore a quello accertato o comunque imposta inferiore a quella dovuta) l'ordinaria sanzione dal 100 al 200% è aumentata del 50 per cento.

È necessario, in ogni caso, che il maggior reddito accertato, a seguito della corretta applicazione degli studi, sia superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

### **AUTOVETTURE (art. 23 comma 21)**

A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro 10 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a (125) chilowatt", si legge nel provvedimento.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.

### **CONTENZIOSO PREVIDENZIALE (art. 38 comma 1)**

Sono previste due importanti novità in materia di contenzioso.

La prima novità riguarda l'estinzione automatica di quelle cause in cui è coinvolto l'Inps, con un valore inferiore a 500 euro, pendenti in 1° grado al 31 dicembre 2010 e per cui non è stata ancora emessa sentenza alla stessa data. E' il giudice che, mediante decreto stabilisce l'estinzione automatica di tali liti, che comporta il riconoscimento, a favore della parte ricorrente, della pretesa economica.

Altra importante novità prevista dalla manovra estiva 2011, è introdotta sempre in riferimento alle cause di natura previdenziale o assistenziale. Per queste controversie, viene stabilita come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, necessaria per potersi vedere riconosciuto lo stato di invalidità o la pensione di inabilità ad esempio, l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo. In altre parole, il cittadino che muove causa all'Inps per vedersi riconosciuta una pensione di invalidità, ad esempio, si rivolge al Tribunale competente, facendo apposita richiesta di accertamento tecnico preventivo delle sue condizioni sanitarie, in modo tale che si accorcino i tempi di attesa nell'emissione della sua sentenza.

Essendo indicato come condizione di procedibilità, se manca la richiesta o non è stato completato l'espletamento dell'accertamento ad opera del perito nominato dal giudice, questi dà alle parti 15 giorni di tempo per farlo.

Come per l'introduzione dell'estinzione automatica, anche per l'accertamento tecnico preventivo e obbligatorio, il beneficio più evidente riguarda la celerità nella procedura. Si prevede infatti, che se dopo 30 giorni non vengono effettuate contestazioni dalle parti, cittadino e Inps, il giudice si pronuncia sulla pensione di invalidità o assegno di inabilità ad esempio, entro 30 giorni.

## **CONTROVERSIE AGENZIA DELLE ENTRATE (art. 39 comma 12)**

Con la manovra finanziaria è stata approvata la norma che prevede la chiusura agevolata delle liti pendenti con il Fisco. La condizione necessaria per poter usufruire dell'agevolazione è quella di aver presentato ricorso entro il 1° maggio 2011 e per importi inferiori ai 20mila euro. Le disposizioni contenute nel testo della manovra introducono un filtro, che sarà attivo dal 2012, per il reclamo preventivo e la mediazione delle controversie fiscali sotto i 20 mila euro. Nella misura si fa riferimento alle liti sorte a seguito di provvedimenti impositivi dell'Agenzia delle Entrate, sempre che il ricorso sia stato presentato entro il 1° maggio 2011 e che, ovviamente non sia stata resa una pronuncia definitiva. Altro elemento identificativo delle liti rientranti nella misura è che il valore, calcolato tenendo conto dell'importo dell'imposta oggetto di contestazione in primo grado, non sia superiore a 20 mila euro. Sono esclusi dal calcolo gli interessi, le indennità di mora e le eventuali sanzioni. Qualora la lite sia invece relativa a sanzioni non collegate al tributo, il valore deve essere pari all'importo delle stesse sanzioni.

Restano escluse dall'agevolazione le liti nate per problemi di liquidazione o riscossione delle imposte dovute, o per il diniego di rimborsi o di agevolazioni.

Per importi inferiori ai 2mila euro basterà pagare la cifra forfettaria di 150 euro.

Per quelle di valore superiore bisognerà versare un importo pari al:

- 10% del valore, nel caso in cui nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio l'Agenzia delle entrate sia risultata soccombente;
- 50% del valore nel caso in cui sia stato il contribuente ad essere soccombente;
- 30% del valore, nel caso in cui non sia stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare;
- In caso di soccombenza parziale l'importo da versare sarà pari al 10% della quota in cui è soccombente l'amministrazione più il 50% della quota in cui è soccombente il contribuente.

Nel caso in cui si siano già versate delle somme come previsto dalle disposizioni in materia di riscossione in pendenza di giudizio si dovrà pagare la differenza o, nel caso le somme versate siano superiori alla somma dovuta, basterà presentare una semplice domanda di adesione. Non sono però previsti rimborsi per le somme versate in eccedenza, per le liti in cui è soccombente il contribuente.

Per velocizzare invece l'iter di chiusura delle liti attualmente pendenti bisognerà effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011.

Fino alla data del 30 giugno 2012, infine, saranno sospese le controversie che rientrano nella definizione, oltre ai termini per proporre ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

## **RAVVEDIMENTO SPRINT (art. 23 comma 31)**

E' stata introdotta una nuova modalità di ravvedimento nel caso il contribuente che non abbia pagato le imposte provveda a farlo entro pochi giorni dalla scadenza originaria del debito. Si tratta di una terza via che potrà essere utilizzata per sanare pagamenti entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, che va ad aggiungersi ai già esistenti

“ravvedimento breve” e “ravvedimento lungo” e che consentirà di pagare sanzioni più leggere nell'ordine dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, per un massimo quindi dell'2,80%.

Schematizzando, con le novità introdotte dalla manovra correttiva 2011, le possibilità a disposizione del contribuente per sanare imposte non pagate alla scadenza sono diventare tre:

1. **Ravvedimento Sprint:** utilizzabile entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento;
2. **Ravvedimento breve:** utilizzabile dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza;
3. **Ravvedimento lungo:** utilizzabile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)